

COMUNE DI ALPIGNANO

Provincia di TORINO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SULL'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

* * * * *

* * * * *

* *

*

**ADOTTATO CON DELIBERA C.C. 22 DEL 5/5/1994
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. 79 DEL 17/12/1999
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. 15 DEL 17/3/2005**

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1** **Oggetto del Regolamento.**
- Art. 2** **Oggetto della Tassa.**
- Art. 3** **Concetto di Occupazione.**
- Art. 4** **Classificazione dei Comuni.**
- Art. 5** **Soggetti attivi e Passivi.**
- Art. 6** **Funzionario Responsabile.**

CAPO II CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

- Art. 7** **Modalità di richiesta di Concessioni ed Autorizzazioni.**
- Doveri del Concessionario.**
- Art. 8** **Scopo delle Occupazioni.**
- Art. 9** **Intralci alla Circolazione.**
- Art. 10** **Occupazioni d'urgenza.**
- Art. 11** **Rimborso di spese.**
- Art. 12** **Deposito cauzionale.**
- Art. 13** **Autorizzazione.**
- Art. 14** **Disciplinare.**
- Art. 15** **Autorizzazioni di altri Uffici Comunali o di altri Enti Diritti di Terzi.**
- Art. 16** **Rappresentanti del Concessionario. Trasferimenti delle Concessioni.**
- Art. 17** **Revoca delle Concessioni.**
- Art. 18** **Occupazioni abusive.**
- Art. 19** **Decadenza delle concessioni.**
- Art. 20** **Sospensione delle concessioni.**
- Art. 21** **Norme per l'esecuzione dei lavori.**

CAPO III APPLICAZIONE DELLE TASSA

- Art. 22** **Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione.**
- Art. 23** **Graduazione della tassa.**
- Art. 24** **Commisurazione della tassa.**
- Art. 25** **Occupazioni permanenti. Disciplina e tasse.**
- Art. 26** **Passi Carrabili. Criteri di determinazione della superficie.**
- Disciplina e tariffe.**
- Art. 27** **Distributori di Carburante.**
- Art. 28** **Impianti ed Esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di Tabacchi.**
- Art. 29** **Occupazioni permanente del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie.**
- Art. 30** **Occupazioni Temporanee – Disciplina.**
- Art. 31** **Occupazioni Temporanee – Tariffe.**
- Art. 32** **Occupazioni effettuate in occasioni di fiere e festeggiamenti**
- Art. 33** **Occupazioni effettuate in area di mercato.**
- Art. 34** **Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti.**
- Art. 35** **Occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.**

- Art. 36** Occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'Esercizio e alla Manutenzione delle Reti di erogazione di Pubblici Esercizi, nonchè seggiovie e funivie.
- Art. 37** Occupazioni temporanee con cantieri di lavoro per la messa a Dimora di condutture, cavi, impianti in genere destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché quelli non destinati allo stesso scopo.
- Art. 38** Occupazioni con autovetture ad uso privato su aree destinate a Parcheggio.
- Art. 39** Occupazioni realizzate durante l'esercizio di attività edili
- Art. 40** Occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive.
- Art. 41** Occupazioni superiori a trenta giorni o ricorrenti. Convocazione.
- Art. 42** Occupazione dei Mercati. – Norme di Rinvio.
- Art. 43** Esenzioni.

CAPO IV DENUNCIA, MODALITA' DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO

- Art. 44** Denuncia e versamento della tassa.
- Art. 45** Riscossione mediante Convocazione.
- Art. 46** Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa.
- Art. 47** Affidamento da parte del Comune del Servizio di Riscossione.
- Art. 48** Contenzioso.
- Art. 49** Sanzioni.

CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 50** Abrogazioni e sostituzioni.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507, così come previsto dall'art. 40, comma 1 del citato decreto, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

ART. 2 - OGGETTO DELLA TASSA

1 - Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura,effettuate, anche senza titolo, nelle strade,nei corsi, nelle piazze e,comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

2 - Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni soprastanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3 - La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4 - Le occupazioni realizzate su tratti di strada statali e provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti sono soggette all'imposizione da parte dei comuni medesimi.

5 - Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune o al demanio statale.

ART. 3 - CONCETTO DI OCCUPAZIONE

Per occupazione si intende ogni fatto che costituisca una utilizzazione particolare del bene concesso per effetto di concessione o di autorizzazione ad occupare porzioni di suolo ovvero di spazi soprastanti o sottostanti il suolo, con esclusione totale o parziale della collettività dal godimento del bene stesso.

ART.4 - CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI

Agli effetti dell'applicazione della tassa oggetto del presente regolamento i Comuni sono ripartiti in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a

quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati dall'istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:

classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;

classe II: comuni da oltre 100.000 a 500.000 abitanti;

classe III: comuni da oltre 30.000 a 100.000 abitanti;

classe IV: comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti

classe V: comuni fino a 10.000 abitanti.

Dai dati dell'ultimo censimento gli abitanti del Comune di Alpignano al 31.12.91 sono 16.691

In base a quanto sopra il Comune di Alpignano appartiene alla Classe IV.

ART. 5- SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

La tassa è dovuta al comune del titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dallo occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

ART. 6 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Comune di ALPIGNANO designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzative e gestionali della Tosap; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

L'Amministrazione comunicherà alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

CAPO II CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

ART. 7 - MODALITA' DI RICHIESTA DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI. DOVERI DEL CONCESSIONARIO.

1. Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti a suoli pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, anche se per legge o per regolamento l'occupazione è dichiarata esente da tributo, deve farne domanda alla Amministrazione comunale ed ottenere regolare licenza, con diritto stesso sul bene concesso.

La domanda deve essere redatta su carta bollata in forma chiara ed esauriente, utilizzando i moduli predisposti dal Comune e corredata, se del caso, da disegni, descrizioni ed altri documenti atti a chiarire la richiesta.

2. - Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

3.- Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide sorte.

4. – Per le occupazioni permanenti la domanda deve essere presentata entro 30 gg. dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

5. – Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 30 gg. prima della data richiesta dell'occupazione.

6. – La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro 60 gg. dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

7. – Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 10 gg. lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

ART. 8 - SCOPO DELLE OCCUPAZIONI

Ogni richiesta di occupazione dovrà essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o per ragioni edilizie, agricole, impianto di giostre, giochi, spettacoli e trattenimenti pubblici ecc.

Tale scopo non potrà essere in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino.

Saranno in ogni caso vietate le concessioni od autorizzazioni per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti ministeriali e comunali.

Le richieste dovranno essere limitate allo spazio strettamente indispensabile.

ART. 9 - INTRALCI ALLA CIRCOLAZIONE

Le occupazioni di qualsiasi natura debbono essere richieste e concesse in modo da non intralciare il traffico dei veicoli e pedoni sulle vie, piazze e spazi pubblici, creando ingorghi alla circolazione ed impedendo l'accesso alle case private, negozi, uffici, edifici e stabilimenti pubblici e privati.

Nello stesso modo, per le occupazioni di breve durata, gli autoveicoli ed i veicoli che trasportino merci od altri prodotti necessari all'esercizio di attività industriali, commerciali ecc. dovranno sgomberare immediatamente il suolo occupato non appena decorso il tempo strettamente indispensabile alle operazioni di carico e scarico, ripristinando il libero transito, pur non essendo soggette a tassazione.

ART. 10 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. – Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. – In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale regolarmente protocollata via fax o con telegramma. L'Ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di Legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3.- Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dell'art. 9 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

ART. 11 – RIMBORSO SPESE

L'Amministrazione comunale per ogni domanda di concessione ed autorizzazione può richiedere un rimborso spese istruttorio ed eventuali diritti di sopralluogo. Procedure ed entità di tale rimborso e diritti verranno stabilite con separato provvedimento di giunta.

ART. 12 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Sindaco può prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

ART. 13 - AUTORIZZAZIONE

1.- Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 3 e 4, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non potrà aver luogo se non dietro autorizzazione del Sindaco, in carta bollata, il quale determinerà, in apposito disciplinare, nel contesto dell'autorizzazione o in allegato ad essa, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.

2. Se ritenuto opportuno o necessario, il Sindaco potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto.

3. Per le occupazioni temporanee di breve durata inferiori a giorni 3 e con riferimento a determinate località, il Sindaco potrà disporre l'esonero dalla presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.

4. Per l'occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, sentita sempre la commissione edilizia, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

5. Tutte le concessioni avranno come scadenza il 31 dicembre dell'ultimo anno concesso.

ART. 14 - DISCIPLINARE

Il commissionario deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate da usi e consuetudini che saranno imposte dalla Amministrazione;
- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato, lavori che verranno verificati entro mesi uno dall'ufficio Tecnico Comunale;
- g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;
- h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;
- i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
- l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

2. Il disciplinare di concessione o il contratto deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

ART. 15 - AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI - DIRITTI DI TERZI.

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.

2. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

ART.16 - RAPPRESENTATI DEL CONCESSIONARIO. TRASFERIMENTI DELLE CONCESSIONI

Le concessioni sono strettamente personali:

E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, da dichiararsi dal Concessionario anticipatamente al Sindaco od agli agenti incaricati dalla riscossione della tassa di occupazione, in modo che possano essere specificati nella licenza o nella ricevuta della tassa pagata.

8

E' vietata qualsiasi subconcessione. Tuttavia è ammesso il trasferimento del bene da uno ad altro Concessionario, escluso ogni scopo di speculazione, con il consenso della Amministrazione e sempre che per lo stesso bene non vi siano altri aspiranti. Il subentrante dovrà assolvere tutti gli obblighi incombentigli di cui al presente regolamento.

Sono comunque fatte salve tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 17 - REVOCA DELLE CONCESSIONI

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione *dei* pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione, senza interessi.

2 Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.

4. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.

7. Il provvedimento di revoca per necessità *dei* pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia *dei* luoghi, evitando danni al Comune e a terzi.

ART. 18 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni non precedute dal rilascio della prevista autorizzazione o concessione e non accompagnate dal pagamento della relativa tassa, sono considerate abusive, fermo

restando comunque l'obbligo dell'assolvimento della tassa di occupazione. Sono parimenti considerate abusive tutte le occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

2. Accertandosi un qualsiasi abuso sui beni pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati, accordando ad essi, un congruo termine, trascorso il quale il Sindaco provvederà a notificare l'ordinanza di sgombero e di ripristino del bene occupato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge emanate in materia, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti del Comune e della collettività; fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento della tassa, per l'intera durata del periodo di occupazione abusiva nonché l'assoggettabilità alle relative sanzioni.

3. Oltre alla diffida ed ordinanza previste al precedente comma, sarà elevato a carico dei contravventori alle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento, verbale di Accertamento di Violazione di Norme Amministrative, seguendo la procedura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge in materia e relativi regolamenti, salvo denuncia all'autorità giudiziaria quando il fatto costituisca reato più grave stabilito dal codice penale o da altre leggi e regolamenti.

ART. 19 - DECADENZA DELLE CONCESSIONI

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella Legge e nel presente Regolamento o ancora in caso di mancato pagamento.

2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:

a) Allorchè non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;

b) Qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'amministrazione.

3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 17.

ART. 20 - SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente art. 17.

2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, nè il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opporsi di sorta.

3. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

ART. 21 - NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:

a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;

b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;

c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;

d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;

e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

3. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

CAPO III

APPLICAZIONE DELLA TASSA

Art. 22 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE. CRITERI DI DISTINZIONE. GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA.

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Per le occupazioni permanenti e temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

ART. 23 GRADUAZIONE DELLA TASSA

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, sono classificate in due categorie.

ART. 24 - COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1.- La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale per la posa a dimora o la manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonchè con seggiovie e funivie, effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista all'art. 22, comma 1°, del presente Regolamento ed aventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

2. - Le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che le occupazioni temporanee, sono calcolate in ragione del 10%.

3. - Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 metri quadrati, del 25% per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10% per la parte eccedente i 1000 metri quadrati.

ART. 25 - OCCUPAZIONI PERMANENTI - DISCIPLINA E TASSE

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffe, di cui alla "Tabella Tariffe", allegata al presente Regolamento:

a) occupazioni di suolo: - Tariffa base;

b) per l'occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta del 50%.

2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico,

si applica la riduzione del 70% alla tariffa di cui alla lettera a),

3. Per le occupazioni di suolo e di spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con strutture fisse, quali chioschi, edicole, banchi e simili, per un periodo di tempo pluriennale e con utilizzazione quotidiana da parte degli stessi soggetti durante tutta la settimana, la tassa è dovuta nella misura delle tariffe di cui al comma 1, lettera a) e b), ed al comma 2.

4. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico e nelle aree a ciò destinate dal comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

ART. 26 - PASSI CARRABILI: CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE DISCIPLINA E TARIFFE.

1. Per i passi carrabili, si applica la riduzione del 50% alla tariffa di cui all'art. 25, comma 1, lettera a).

2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

3. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.

4. Per i passi carrabili costituiti direttamente dal comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

5. La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

6. Il comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al precedente comma 5 da effettuarsi con le modalità previste per la richiesta di concessione di occupazione permanente, e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

Per l'occupazione relativa al presente comma si applica la riduzione del 50% alla tariffa di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a).

7. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, si applica la riduzione del 90% alla tariffa di cui all'art. 25,

comma 1, lettera a), in Tabella 5. Quale elemento di carattere oggettivo si intende quindi il mancato possesso (non proprietà) di qualsivoglia mezzo di trasporto la cui utilizzazione, anche saltuaria comporterebbe la necessità dell'utilizzazione del passo carraio.

8. - La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

9. - In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interessi ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in ripristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

ART. 27 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

2. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

4. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acque e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 25 ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

5. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, si applica la riduzione del 50% alla tariffa di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a).

La tassa relativa all'occupazione con i suddetti passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

ART. 28 - IMPIANTI ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DI TABACCHI

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprasuolo comunale è dovuta la tassa annuale, di cui all'allegata tabella.

**ART. 29 - OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL SOTTOSUOLO E DEL
SOPRASUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE
E ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALL'ESERCIZIO ED ALLA
MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI,
COMPRESI QUELLI POSTI SUL SUOLO E COLLEGATI ALLE RETI STESSE
NONCHE' CON SEGGIOVIE E FUNIVIE.**

1. Per l'occupazione permanente del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, la tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di lire 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime. La tassazione si riferisce a quei manufatti di proprietà del privato posti in essere per l'allaccio o l'innesto relativo a unità immobiliare arretrata rispetto alla sede stradale ove sono ubicate le condutture o gli impianti.

3. Il comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi, e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi, e degli impianti in cunicoli in miniatura sotto marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, imporrà, oltre alla tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50% delle spese medesime.

ART. 30 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE - DISCIPLINA

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 23, del presente Regolamento in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal comune ed indicati nel presente Regolamento.

In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta in misura del 20%.

ART. 31- OCCUPAZIONI TEMPORANEE - TARIFFE

1. La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base alle misure giornaliere di tariffa, di cui all'allegata tabella.

a) occupazione temporanea di suolo: - Tariffa base;

b) per l'occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo si applica una riduzione del 50% alla tariffa base di cui alla lettera a).

2. Per le occupazioni temporanee con tende la tariffa è ridotta al 30%. Per tali occupazioni effettuate nei mercati o comunque, in aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

ART. 32 -OCCUPAZIONI EFFETTUATE IN OCCASIONI DI FIERE E FESTEGGIAMENTI.

Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica l'aumento del 50% alla tariffe di cui all'art. 31.

ART. 33- OCCUPAZIONI EFFETTUATE IN AREA DI MERCATO

Per le occupazioni temporanee effettuate in aree destinate dal Comune a mercato, la tassa si applica in relazione all'effettiva occupazione di queste ultime, comprendendo nelle stesse le fasi relative all'installazione ed alla rimozione dei mezzi, delle attrezzature e delle merci utilizzate per l'occupazione.

ART. 34 - OCCUPAZIONI REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI, PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE I LORO PRODOTTI

Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, si applica la riduzione del 50% della tariffa base.

ART. 35 - OCCUPAZIONI EFFETTUATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applica la riduzione dell' 80% alle tariffe di cui all' art. 31 che precede.

ART. 36 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE E ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALL'ESERCIZIO E ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI, NONCHE' SEGGIOVIE E FUNIVIE.

Per l'occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché seggiovie e funivie, la tassa é determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

1) - Fino ad 1 km e fino a 30 giorni: Tassa complessiva come in tariffa;

2) - Superiore ad 1 Km e fino a 30 giorni:

- Tassa complessiva come in tariffa maggiorata del 50%;

Per le occupazioni di cui ai punti 1) e 2) di durata superiore ai 30 giorni, la Tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- a) Occupazioni di durata non superiore a 90 giorni maggiorazione del 30%;
- b) Occupazioni superiori a 90 giorni e fino a 180 giorni maggiorazione del 50%;
- c) Occupazioni di durata maggiore di 180 giorni maggiorazione del 100%.

ART. 37 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE CON CANTIERI DI LAVORO PER LA MESSA A DIMORA DI CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE DESTINATI ALL' ESERCIZIO ED ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI, NONCHE' DI QUELLI NON DESTINATI ALLO STESSO SCOPO.

1. Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con cantieri di lavoro, ai fini della posa a dimora ovvero della manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e di altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, si applica la riduzione del 50%.

2. Per le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo effettuate in dipendenza di lavori per la posa a dimora o per la manutenzione di cavi, condutture ecc., non finalizzati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura prevista dall'art. 31 del presente Regolamento.

ART. 38 - OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE AD USO PRIVATO SU AREE DESTINATE A PARCHEGGIO.

Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, sono soggette alla tassa.

Le aree destinate a parcheggi delle autovetture di uso privato, sono quindi inappellabilmente determinate dall'autorità comunale, tramite apposite deliberazioni.

“Per area destinata a parcheggio s'intende un'area appositamente delimitata, custodita, o provvista di parchimetri o strumenti di diverso genere atti a determinare, in relazione alla durata della sosta, l'entità della tassa, e degli altri oneri eventualmente dovuti”. (Circolare del Ministero delle Finanze 13/E del 25.03.1994).

La gestione del servizio spetta all'Ente impositore, come pure la riscossione della tassa, semprechè l'Ente medesimo non abbia affidato in concessione il servizio di accertamento e riscossione del tributo: in tal caso il concessionario è tenuto all'assolvimento della tassa di occupazione permanente per gli spazi concessi.

Ove l'area sia stata data in concessione per uso parcheggio a soggetti diversi, la tassazione deve essere effettuata in capo al concessionario, con riferimento alla superficie complessiva, oggetto della concessione, con l'applicazione della disciplina prevista per le occupazioni permanenti.

Per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree eventualmente destinate a parcheggio dal Comune, con posti auto delimitati, si applica la tariffa di cui all'art. 31 comma 1, lettera a), del presente Regolamento, aumentata del 30%.

ART. 39 - OCCUPAZIONI REALIZZATE DURANTE L'ESERCIZIO DI ATTIVITA'EDILI

Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica la riduzione del 50% sulla tariffa di cui all'art. 31 del presente Regolamento.

ART. 40 - OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONIPOLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE.

Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica la riduzione dell'80% sulla tariffa di cui all'art. 31 del presente Regolamento.

ART. 41 - OCCUPAZIONI SUPERIORI A TRENTA GIORNI O RICORRENTI - CONVOCAZIONE

1) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente si applica la riduzione del 50% sulle tariffe dei precedenti Art.li 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.

2) La riscossione è effettuata mediante convenzione, da stipularsi obbligatoriamente ed in forma preventiva, tra il comune, ovvero tra l'eventuale Concessionario del Servizio ed il contribuente, come disciplinato al successivo articolo 45.

Modifica di cui alla delibera C.C. 79 del 17/12/1999:

3) **Non è prevista la restituzione della tassa nel caso in cui per fatti imputabili al titolare della concessione o autorizzazione, l'occupazione non si sia realizzata.**

4) **Le occupazioni temporanee in aree di mercato sono divise nelle seguenti fasce orarie:**

- a. **06 – 20: tariffa ridotta del 20%**
- b. **20 – 06: tariffa ridotta dell'80%**

ART. 42 - OCCUPAZIONE DEI MERCATI - NORME DI RINVIO

Per le occupazioni effettuate nelle aree di mercato si applicano, oltre alle norme del presente regolamento, le disposizioni di cui alla legge 112/91, al D.M. 248/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i regolamenti comunali per il commercio, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e relativa tassa.

Si applicano altresì le disposizioni di regolamento di Polizia Urbana e sanatoria ed in ogni caso tutte le leggi e regolamenti afferenti al commercio su aree pubbliche.

Modifica di cui alla delibera di C.C. 15 del 17/3/2005:

ART. 42/BIS

Per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo relative a nuove iniziative imprenditoriali, nel caso specifico micro imprese (ditte individuali, società di persone, società di capitali nelle quali almeno la metà dei componenti abbia i requisiti di cui sotto) operanti nei settori dell'agricoltura, artigianato, commercio, industria, turismo e servizi e con meno di 10 dipendenti poste in essere da:

- giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni;
- lavori posti in mobilità secondo le norme vigenti;
- lavoratori provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali o da stabilimenti dimessi;
- persone iscritte da almeno 24 mesi nella lista di collocamento;
- donne, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui sopra; le tariffe sono ridotte del 50% per l'anno di inizio attività e per i due anni solari successivi.

Per le occupazioni permanenti alla denuncia iniziale dovranno essere allegati tutti i documenti comprovanti i requisiti richiesti per avere diritto alla presente riduzione.

Per le occupazioni temporanee i documenti sopraccitati dovranno essere presentati contestualmente al pagamento.

In alternativa i soggetti sopraelencati possono produrre un'autocertificazione che attesti la loro nuova iniziativa imprenditoriale, ai sensi del D.P.R. n. 403 del 20/1/1998. In questo caso la ditta ha la facoltà di effettuare controlli ai sensi del D.P.R. 403/98.

La riduzione non si applica:

- ai soggetti che esercitano a qualsiasi titolo attività produttive già esistenti alla data del 31.12.2004.

ART 43 ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonchè di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia comunale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il

tempo necessario al carico e allo scarico delle merci; il commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti; le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di legge in materia.

Le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti ecc. di durata non superiore ad un'ora.

Le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè siano collocate per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.

Le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi per il tempo necessario ad eseguire tali interventi;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune ed alla provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

f) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

g) le occupazioni sovrastanti il suolo (con insegne, cartelli, e simili) inferiore ai 5 cm.

CAPO IV - DENUNCIA, MODALITA' DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO

ART. 44 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

1 Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti interessati devono presentare al comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.

3 Per le occupazioni di suolo e soprassuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso

dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

4 Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

5 Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento, da effettuarsi contestualmente all'inizio previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

ART. 45 - RISCOSSIONE MEDIANTE CONVOCAZIONE

1. Per le occupazioni temporanee di durata superiore ai trenta giorni o che si verificano con carattere ricorrente, come risultanti dall'autorizzazione, è disposta la riscossione mediante convenzione.

In tale caso le tariffe di cui agli art.li 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 e 40 del presente Regolamento, sono ridotte del 50%.

2. La convocazione ha lo scopo di disciplinare:

a) la periodicità dei pagamenti della tassa, da effettuarsi mensilmente, trimestralmente ovvero per l'intera durata della autorizzazione ad occupare, come rilasciata dal comune. Il pagamento della tassa deve avvenire, non oltre la scadenza della rata convenuta, nei termini e con le modalità previste dal presente Regolamento.

b) le sanzioni per il mancato rispetto delle scadenze previste per i pagamenti, che comportano l'obbligo dell'assolvimento in unica soluzione anticipata dalle restanti rate;

c) la revoca dell'autorizzazione all'occupazione di cui all'art. 7 del presente Regolamento, richiesta per periodi superiori a 30 giorni ovvero per le occupazioni ricorrenti, comporta la completa adesione alle condizioni espresse nella convenzione. Nell'atto di autorizzazione è fatta espressa menzione delle norme che regolano la convenzione di cui al presente articolo.

3. La convenzione effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune o dal Concessionario del servizio, e dallo stesso messe a disposizione degli utenti deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di autorizzazione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura della tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto, quello delle singole rate e relative scadenze.

ART. 46 ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

1. L'ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione degli errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione nei sei mesi successivi alla data

di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con modalità di cui al precedente articolo 44, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. L'ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 47 - AFFIDAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

1. Ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, potrà affidare in concessione il servizio di accertamento e riscossione della tassa ad apposita azienda speciale di cui all' art. 22, comma 3°, lettera c), della legge 8 giugno 1990, nr.142, ovvero ai soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'art.32 del decreto legislativo 507/93.

2. A tal fine, si applicheranno le disposizioni previste dal predetto decreto. 507/93, capi I e II, successive integrazioni e modificazioni, dai Decreti Ministeriali, dalle Istruzioni e Circolari emanate dal Ministero delle Finanze, per quanto di rispettiva competenza del Comune e del Concessionario del servizio.

3. Per le riscossioni da effettuarsi in forma diretta si utilizzano appositi bollettari e registri, obbligatoriamente e preventivamente vidimati dal Comune, annotati in apposito registro di carico e scarico redatto in duplice esemplare, di cui una copia tenuta dal Comune ed una dall'incaricato del servizio.

Tutti i registri e bollettari per le riscossioni in forma diretta, una volta ultimati, dovranno essere depositati nell'archivio comunale contestualmente alla rendicontazione periodica prevista dall'art. 26, comma 3, del decreto legislativo 507/93. Saranno comunque a disposizione del concessionario o degli incaricati di quest'ultimo per eventuali consultazioni.

Al termine di ciascun anno ed al termine della gestione il numero dei bollettari e dei registri consegnati dovrà corrispondere al numero di quelli prelevati, secondo quanto riportato nel registro di carico e scarico.

ART. 48 – CONTENZIOSO

1.- Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

- a) all'Intendenza di Finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
- b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art.80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell' art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".

ART. 49 - SANZIONI

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell' art. 19, comma 1, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 50 - ABROGAZIONI E SOSTITUZIONI

1. Per effetto dell'art. 55 del decreto legislativo 507/93, sono abrogati gli articoli da: 192 a 200 del testo unico per la Finanza Locale, approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte non compatibile con le norme di cui al citato decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Sono altresì, abrogate le disposizioni di cui all'art. 39 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, l'articolo unico della legge 6 marzo 1958, n. 177, l'articolo unico della legge 26 giugno 1961, n. 711, l'articolo 5 della legge 18 aprile 1962, n. 208, nonché le disposizioni di cui al decreto dei Ministri delle Finanze e dell'Interno 26 febbraio 1933, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1933, per la parte concernente la tassazione delle linee elettriche e telefoniche ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con le norme del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

2. Il presente regolamento sostituisce ogni precedente norma regolamentare e tariffaria afferente alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

3. Per quanto non espressamente previsto, nel presente regolamento si rinvia alle norme contenute nel decreto legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni nonché a tutte le norme di legge vigenti in materia ed ai chiarimenti all'uopo forniti con circolari ed istruzioni emanate dai competenti organi ministeriali.

4. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di approvazione ed esplica la sua efficacia dal primo gennaio 1994, così come disposto dalla normativa di cui ai decreti legislativi 507/93 e 566/93

* * * *

Regolamento TOSAP aggiornato a CC 15-2005.doc
Litterio